



COMUNE DI SAMATZAI

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 27 del 23-03-2020

COPIA

Oggetto: Approvazione Piano Triennale del fabbisogno del personale - triennio 2020/2022 e Dotazione organica del personale.

L'anno duemilaventini il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 11:53, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Ing. COCCO Enrico	Sindaco	P
Melis Andrea	Vicesindaco	P
PILLONI Claudia	Assessore	P
SANNA Claudia	Assessore	P
SCHIRRU Alessandro	Assessore	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza Ing. COCCO Enrico in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MARVALDI Valentina

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 01/07/2019, con il quale è stato confermato, l'incarico di Posizione Organizzativa dell'Area Amministrativa e Socio Assistenziale, con le funzioni e la responsabilità di cui agli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, con decorrenza 02/07/2019 e fino al 30/06/2020 e l'incarico di sostituzione in caso di assenza o impedimento alla Posizione Organizzativa dell'Area Contabile e Patrimonio ed in subordine al Segretario Comunale;

Dato atto che la Responsabile dell'Area Contabile e Patrimonio interviene nel presente atto in assenza del Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio Assistenziale;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.

Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che

vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

Visti:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:
 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:
 1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
 3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
 4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei

posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamato inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

"2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a

tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Rilevato che alla data odierna il DPCM indicato al comma 2 sopra citato non è ancora stato emesso e, pertanto, per poter procedere all'adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale si fa riferimento alla legislazione vigente, in attesa delle nuove disposizioni applicative;

Atteso dunque che il quadro normativo vigente in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che tali vincoli e limiti si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità 2016, tenendo conto del fatto che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;
- prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Visto l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti “assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali” (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle “sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente” (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
- gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) (triennio 2011-2013).

Visto l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo."

Visto il testo dell'art. 3, c. 5-sexies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come introdotto dall'art. 14-bis, c. 1, lett. b), D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26: "5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over."

Visto l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo."

Visto l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto

dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”

Richiamato inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato.

Richiamato il Documento unico di programmazione DUP 2019/2021 relativamente agli obiettivi di mandato ed in vista del suo aggiornamento per il triennio 2020/2022;

Richiamato il Fabbisogno del personale 2019/2021, adottato con Delibera del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della G.C. n. 20 del 28/02/2019 e successive modifiche ed integrazioni con le deliberazioni Commissariale n. 71 del 08/06/2019 e della G.C. n. 37 del 17/12/2019;

Richiamata la vigente Dotazione organica del personale, come da ultimo aggiornata con Deliberazione G.C. n. 37 in data 17/12/2019;

Dato atto che:

- nella citata Dotazione organica sono previsti i seguenti posti vacanti da ricoprire:
 - n. 1 posto di Istruttore Tecnico**, cat. C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all'Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza, tramite espletamento della procedura concorsuale ordinaria (comunicazione mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.L.gs. n° 165/2001 già effettuata con nota prot. n. 5122 del 18/06/2019, la quale ha avuto esito negativo);
 - n. 1 posto di Istruttore Amministrativo**, cat. C1, posizione economica C1, a tempo indeterminato e part-time 75%, tramite espletamento della mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.L.gs. n° 165/2001 e in subordine tramite espletamento della procedura concorsuale ordinaria (comunicazione mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.L.gs. n° 165/2001 già effettuata con nota prot. n. 10524 del 30/12/2019);
 - n. 1 posto di Operatore Tecnico specializzato**, cat. B3, posizione economica B3, a tempo indeterminato e part time 50%, tramite espletamento della mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.L.gs. n° 165/2001 e in subordine tramite espletamento della procedura concorsuale ordinaria (comunicazione mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.L.gs. n° 165/2001 già effettuata con nota prot. n. 10524 del 30/12/2019);

Considerato che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale, in quanto:

- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale con Deliberazione G.C. n. 26 in data 13/03/2020;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'anno 2018 è stata inferiore a quella media del triennio 2011/2013, (il limite di spesa della media del triennio 2011-2013 è pari a € 506.927,19) e quella presunta del 2019 è pari a € 482.300,91;

- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con deliberazione n. 11 del 30/01/2020);
- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti (art. 27, comma 2, lett.c., D.L. n. 66/2014);
- ha approvato con delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri del C.C. n. 18 del 25/03/2019 il bilancio di previsione 2019/2021 e con delibera Commissariale n. 23 del 31/05/2019, il rendiconto di gestione 2018, ed ha provveduto all'invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dall'approvazione (articolo 9, comma 1 quinquies, del D.l. n. 113/2016);
- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 quinquies, del D.L. n. 113/2016 il Comune ha trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche dei dati richiesti dalla citata disposizione;
- sono stati approvati i documenti relativi al conto economico ed allo stato patrimoniale con delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri del C.C. n. 26 del 13.06.2019;
- il limite di spesa per il lavoro flessibile dell'anno 2009 è pari a € 36.997;
- la dotazione organica dell'ente determina un costo teorico di euro 487.552,38 ove fosse completamente coperta e che la sua rideterminazione non deve determinare il superamento di tale tetto;

Rilevato che:

- un dipendente dell'Ente è assente per un periodo presunto di anni 1, come da certificazione depositata agli atti dell'ufficio personale;
- si rende necessario provvedere a potenziare l'organico relativo all'Area Amministrativa e Socio Assistenziale per garantire lo svolgimento dell'attività amministrativa con un'assunzione a tempo determinato e parziale per anni 1, per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali;
- pertanto, è necessario al fine di far fronte alla situazione di eccezionalità e di rispettare i limiti di spesa del personale, revocare la procedura di reclutamento di **n.1 posto di Operatore Tecnico specializzato**, cat. B3, posizione economica B3, a tempo indeterminato e part time 50%, per la quale è stata già esperita la comunicazione mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.L.gs. n° 165/2001 con nota prot. n. 10524 del 30/12/2019, e modificare la vigente Dotazione organica del personale, come da ultimo aggiornata con Deliberazione G.C. n. 37 in data 17/12/2019;
- si ritiene necessario procedere all'assunzione di **n. 1 posto di Istruttore Direttivo**, cat. D1, posizione economica D1, a tempo determinato e part time 50%, da assegnare all'Area Amministrativa e Socio-Assistenziale da reclutare tramite l'utilizzo di graduatorie vigenti presso altri enti locali o in subordine tramite autorizzazione a dipendente di altro Ente, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, a svolgere attività lavorativa ai sensi dell'art. 1, c. 557 della legge 311/2004 (fermo restando il limite massimo di 12 ore);

Dato atto che, nelle more dell'adozione del Decreto attuativo dell'art. 33, comma 2, del D. L. 34/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 58/2019, si conferma per la

restante parte il piano occupazionale approvato con Deliberazione G.C. n. 37 in data 17/12/2019;

Rilevato che con D.M. del 28.02.2020 l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2020/2022 è differita al 30.04.2020;

Ritenuto, altresì, alla luce di quanto sopra esposto, di definire il limite di spesa per le nuove assunzioni come di seguito indicato:

DESCRIZIONE	IMPORTO ANNUALE CESSATI	QUOTA UTILIZZABILE	QUOTA UTILIZZATA	QUOTA DISPONIBILE	UTILIZZABILE DAL
Cessazioni anno 2016 (n. 2 Dipendenti cat. D1 e D2)	€ 67.597,34	€ 50.698,00 (75%)	€ 50.211,88 (2 Istruttori direttivi cat. D1 part time 75%)	€ 486,12	2017
Cessazioni anno 2019 (n. 2 Dipendenti cat. C2 e C3 + n. 1 dipendente cat. B1)	€ 100.819,65	€ 100.819,65 (100%)	€ 23.747,02 (Dipendenti cat. D1 trasformazione da part time 75% a full time)	€ 77.072,63	2019
TOTALE QUOTA DISPONIBILE				€ 77.558,75	

Dato atto che la spesa prevista per le nuove assunzioni è la seguente:

N. POSTI	DESCRIZIONE	SPESA PREVISTA
1	Istruttore Tecnico Cat. C1 tempo indeterminato full-time	€ 31.641,59
1	Istruttore Amministrativo tempo indeterminato part-time 75%	€ 23.731,19
TOTALE		€ 55.372,78

E pertanto rispetta i limiti indicati precedentemente, come risulta dalla seguente tabella:

QUOTA DISPONIBILE	€ 77.558,75
-QUOTA CHE SI PREVEDE DI UTILIZZARE	€ 55.372,78
= QUOTA RESTANTE DA UTILIZZARE	€ 22.185,97

Considerato che per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2020-2022 l'ente deve programmare una spesa complessiva annuale così determinata:

ANNO 2020

Personale a tempo indeterminato a tempo pieno IN SERVIZIO	€ 341.635,59
Personale a tempo indeterminato a tempo parziale IN SERVIZIO	€ 23.731,19
Possibili espansioni da part-time a tempo pieno	€

Personale a tempo determinato** (tutte le configurazioni)	€ 14.581,46
Assunzioni di categorie protette nella quota d'obbligo	€
Assunzioni per mobilità	€
Altre modalità di acquisizione temporanea di personale	€
Capacità assunzionale	€ 22.185,97
Fondo Salario accessorio personale dipendenti	€ 18.776,53
Contributi previdenziali su Fondo Salario accessorio personale dipendenti	€ 8.223,10
Retribuzioni di posizione e risultato	€ 24.700,00
Buoni pasto al personale	€ 3.300,00
Convenzione servizio Segreteria	€ 45.000,00
Spesa TOTALE (=)	€ 502.133,84

** n. 1 Istruttore Direttivo, cat. D1, posizione economica D1, a tempo determinato e part time 50% per 8 mesi

ANNO 2021

Personale a tempo indeterminato a tempo pieno IN SERVIZIO	€ 341.635,59
Personale a tempo indeterminato a tempo parziale IN SERVIZIO	€ 23.731,19
Possibili espansioni da part-time a tempo pieno	€
Personale a tempo determinato** (tutte le configurazioni)	€ 7.290,72
Assunzioni di categorie protette nella quota d'obbligo	€
Assunzioni per mobilità	€
Altre modalità di acquisizione temporanea di personale	€
Capacità assunzionale	€ 22.185,97
Fondo Salario accessorio personale dipendenti	€ 18.776,53
Contributi previdenziali su Fondo Salario accessorio personale dipendenti	€ 8.223,10
Retribuzioni di posizione e risultato	€ 24.700,00
Buoni pasto al personale	€ 3.300,00
Convenzione servizio Segreteria	€ 45.000,00
Spesa TOTALE (=)	€ 494.843,10

** n. 1 Istruttore Direttivo, cat. D1, posizione economica D1, a tempo determinato e part time 50% per 4 mesi

ANNO 2022

Personale a tempo indeterminato a tempo pieno IN SERVIZIO	€ 341.635,59
Personale a tempo indeterminato a tempo parziale IN SERVIZIO	€ 23.731,19
Possibili espansioni da part-time a tempo pieno	€
Personale a tempo determinato (tutte le configurazioni)	€
Assunzioni di categorie protette nella quota d'obbligo	€
Assunzioni per mobilità	€
Altre modalità di acquisizione temporanea di personale	€

Capacità assunzionale	€ 22.185,97
Fondo Salario accessorio personale dipendenti	€ 18.776,53
Contributi previdenziali su Fondo Salario accessorio personale dipendenti	€ 8.223,10
Retribuzioni di posizione e risultato	€ 24.700,00
Buoni pasto al personale	€ 3.300,00
Convenzione servizio Segreteria	€ 45.000,00
Spesa TOTALE (=)	€ 487.552,38

e pertanto rispetta il limite di spesa sopracitato;

Visto l'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001, l'articolo 39 della legge n. 449/1997 e gli articoli 7 ed 8 del CCNL 1 aprile 1999 in tema di relazioni sindacali;

Acquisito il parere favorevole in data 19/03/2020 prot. n. 2205 a firma del Revisore dei Conti Rag. Mario Artizzu, come allegato al presente atto;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Contabile e Patrimonio in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio Assistenziale, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione palese espressa nelle forme di legge, unanime

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa:

Di approvare il Piano triennale del Fabbisogno del personale 2020/2022, risulta come di seguito:

ANNO 2020:

- n. 1 posto di Istruttore Tecnico**, cat. C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all'Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza, tramite espletamento della procedura concorsuale ordinaria – prosecuzione delle procedure iniziate nell'anno 2019 (comunicazione mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.L.gs. n° 165/2001 già effettuata con nota prot. n. 5122 del 18/06/2019, la quale ha avuto esito negativo);
- n. 1 posto di Istruttore Amministrativo**, cat. C1, posizione economica C1, a tempo indeterminato e part-time 75%, tramite espletamento della mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.L.gs. n° 165/2001 e in subordine tramite espletamento della procedura concorsuale ordinaria – prosecuzione delle procedure iniziate nell'anno 2019 (comunicazione mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.L.gs. n° 165/2001 già effettuata con nota prot. n. 10524 del 30/12/2019);
- n. 1 posto di Istruttore Direttivo**, cat. D1, posizione economica D1, a tempo determinato e part time 50%, da assegnare all'Area Amministrativa e

Socio-Assistenziale da reclutare tramite l'utilizzo di graduatorie vigenti presso altri enti locali o, in subordine, tramite autorizzazione a dipendente di altro Ente, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, a svolgere attività lavorativa ai sensi dell'art. 1, c. 557 della legge 311/2004 (fermo restando il limite massimo di 12 ore);

ANNO 2021: non è prevista nessuna assunzione a tempo indeterminato

ANNO 2022: non è prevista nessuna assunzione a tempo indeterminato

Di modificare la vigente dotazione organica, ai sensi delle previsioni di cui al nuovo testo dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 così come segue:

DOTAZIONE ORGANICA

Categorie	profilo professionale	Totale Posti previsti	n° posti full time previsti	n° posti part-time previsti	n°posti coperti	n°posti vacanti
D1 di cui	Istruttore Direttivo					
	Istruttore Direttivo Contabile	1	1	0	1	0
	Istruttore Direttivo Socio Assistenziale	1	1	0	1	0
	Istruttore Direttivo Tecnico	1	1	0	1	0
C1 di cui	Istruttori					
	Istruttore Amministrativo	3	2	1 (Part-time al 75%)	2	1 (Part-time al 75%)
	Istruttore Contabile	1	1	0	1	0
	Istruttore Tecnico	1	1	0	0	1
	Agente di polizia locale	1	1	0	1	0
B3	Collaboratori					
	Collaboratore professionale Terminalista	1	1	0	1	0
B1	Operaio specializzato	1	1	0	1	0
	TOTALE	11	9	1	9	2

Di dare atto che:

a) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii., è pari a **€ 487.552,38**;

b) dalla ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;

c) che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra nei limiti della spesa previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica, nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e ss.mm.ii., in tema di contenimento della spesa di personale;

Di dare, altresì, atto che la programmazione triennale 2020/2022 potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme, che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione;

Di pubblicare le presenti modifiche al piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere il presente atto è stato trasmesso alle RSU ed alle OO.SS. ai fini dell'informativa preventiva, di cui all'art. 7 del CCNL del 01/04/1999;

Di trasmettere entro 30 giorni il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

Di recepire le presenti determinazioni nel redigendo Documento Unico di programmazione DUP 2020/2022.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE: REGOLARITA' TECNICA (art, 49, c.1, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267)
In data 11-03-20
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Agus Elisa

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE (art, 49, c.1, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267)
In data 11-03-20
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Agus Elisa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Ing. COCCO Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, Reg. n. 391 dal giorno 23-03-2020 al giorno 07-04-2020 e contestualmente trasmessa ai Capogruppo Consiliari ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Samatzai, li 23-03-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-03-2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile, (Art. 134 comma 3 D. Lgs 267/2000).

Samatzai, li 23-03-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Samatzai, li 23-03-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARVALDI Valentina